

(N. 693)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori **PERRIER, SCHIAVI, CORNAGGIA MEDICI e AMADEO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 1954

Provvedimenti a favore dell'Associazione vittime civili di guerra.

ONOREVOLI SENATORI. — L'Associazione nazionale vittime civili di guerra nacque durante l'ultimo conflitto con il compito, in un primo tempo, di rappresentare e tutelare i civili vittime di bombardamenti aerei; compito poi estesosi — per forza di cose — a tutti i civili vittime della guerra, comunque colpiti nella persona.

La sua personalità giuridica fu riconosciuta con il decreto del Capo provvisorio dello Stato del 19 gennaio 1947, n. 472.

Essa raggruppa quindi nel campo dei civili i compiti e le funzioni che nel campo dei militari sono demandati dall'Associazione nazionale mutilati di guerra e all'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra.

Farne rilevare l'importanza è quindi superfluo: basti accennare che l'Associazione rappresenta una massa di ben 250.000 famiglie, di cui a norma dello Statuto approvato con il citato decreto del Capo provvisorio dello Stato del 19 gennaio 1947, n. 472, ha l'esclusiva rappresentanza, tutela ed assistenza.

L'Associazione ha, oltre il resto, tra i suoi meriti:

1) d'aver promosso ed ottenuto il decreto legislativo Presidenziale 2 marzo 1948, n. 135,

con il quale tutti i benefici spettanti ai mutilati militari di guerra ed ai congiunti dei Caduti militari di guerra furono estesi ai mutilati civili di guerra ed ai congiunti dei Caduti civili di guerra;

2) d'aver rappresentato e tutelato i mutilati civili ed i congiunti dei Caduti civili di guerra nello studio ed elaborazione della legge 3 giugno 1950, n. 375, sul collocamento obbligatorio al lavoro, con partecipazione di suoi rappresentanti nei Consigli direttivi dell'O.N.I.G.

L'Associazione, per sè legalmente riconosciuta, e con compiti ed autorità non inferiori — come già detto — ai mutilati di guerra ed alla famiglia Caduti in guerra, ha avuto dallo Stato — a differenza di queste ultime — un trattamento di palese ingiustizia.

Difatti dal 1949 le si nega un qualsiasi anche modesto sussidio, mentre annualmente centinaia di milioni sono concessi alle altre Associazioni, che fruiscono ancora di privilegi notevoli. Due pesi e due misure che a noi paiono certamente non ispirati ad equità.

Eppure anche i mutilati civili di guerra ed i congiunti dei Caduti civili di guerra, sono vittime della guerra, come i loro fratelli militari, anzi sono vere vittime ignare ed inno-

centi, mutilate nei corpi o private della vita, senza che al loro sacrificio fosse offerto un qualsiasi mezzo di difesa. Essi pagarono con il loro sangue le colpe degli altri, ed oggi ancora la loro Associazione continua a chiedere da lunghi anni, e sempre invano, equità e comprensione.

Il presente disegno di legge tende a sanare la situazione di grave precarietà in cui versa l'Associazione nazionale vittime civili di guerra, eretta in Ente morale con decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 gennaio 1947, n. 472, che ha approvato lo Statuto sociale il cui articolo 1 dispone: « L'Associazione nazionale vittime civili di guerra ha la esclusiva rappresentanza a tutti gli effetti degli interessi morali e materiali dei mutilati ed invalidi civili e delle famiglie dei Caduti civili per fatti di guerra. L'Associazione è apolitica ed ha sede in Roma ».

All'Associazione sono stati anche recentemente accordati numerosi riconoscimenti legislativi fra i quali si richiamano quelli risultanti dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, per la inclusione di rappresentanti nel Comitato centrale di liquidazione nella Commissione medica superiore e nelle Commissioni mediche regionali per le pensioni di guerra, e quelle che si leggono nella legge 3 giugno 1950, n. 375, per la inclusione di rappresentanti nei Consigli direttivi per il collocamento obbligatorio al lavoro dei mutilati ed invalidi di guerra, istituiti presso le rappresentanze provinciali dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Non è inutile rilevare che all'Associazione spetta, fra l'altro, il diritto di impugnativa nell'interesse di ogni vittima civile di guerra associata e non associata ai sensi dell'articolo 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375, sul collocamento obbligatorio al lavoro dei minorati di guerra; che inoltre, con disposizione di legge o ministeriale, ha avuto altri compiti di natura pubblica, quale il rilascio di attestazioni ai fini della ferma militare per i congiunti di minorati o Caduti civili di guerra; la partecipazione con voto deliberativo nei Comitati provinciali post-bellici, ecc.

In altri termini, l'Associazione, per quanto concerne la popolazione civile provata dalla guerra, tiene essa sola cumulativamente il posto e svolge i compiti di rappresentanza di

tutela e assistenziale che (per le corrispondenti categorie militari) spettano rispettivamente alla Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra ed all'Associazione nazionale famiglie dei Caduti di guerra.

L'Associazione è tra quelle vigilate direttamente dalla onorevole Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale, in conformità dello Statuto sociale, tiene un proprio rappresentante nel Collegio sindacale centrale dell'Ente, mentre le Prefetture nominano un proprio fiduciario a far parte del Collegio sindacale di ciascuna Sezione provinciale.

Il disegno di legge è predisposto in analogia al testo della recente legge 13 aprile 1953, n. 337, approvata a favore dell'Unione nazionale mutilati per servizio.

Articolo 1. — L'articolo 1 conferma legislativamente all'Associazione la rappresentanza e la tutela degli interessi morali e materiali dei mutilati e invalidi civili e della famiglie dei Caduti per fatti di guerra presso le pubbliche Amministrazioni e presso tutti gli Enti ed Istituti, che hanno per scopo l'assistenza, la rieducazione ed il lavoro degli appartenenti alle categorie rappresentate.

Tale rappresentanza il Potere esecutivo aveva già riconosciuta alla Associazione col decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 gennaio 1947, n. 472, che aveva eretto l'Associazione in ente morale e contemporaneamente aveva approvato lo Statuto sociale, il cui articolo 1 è stato sovra riportato. La rappresentanza presso le pubbliche Amministrazioni non è in contrasto col principio di libertà di associazione affermato dalla Costituzione; inoltre essa vige in base alla legge n. 850 del 1923 a favore dell'Associazione nazionale combattenti e reduci e dell'Associazione nazionale famiglie Caduti in guerra; infine analoga rappresentanza è stata concessa alla Unione nazionale mutilati per servizio con la già citata recente legge 13 aprile 1953, n. 337.

Articolo 2. — L'articolo 2 integra e completa il diritto di designazione dei rappresentanti che all'Associazione stessa è già stato concesso con le leggi 10 agosto 1950, n. 375, per il collocamento obbligatorio al lavoro dei minorati

di guerra, dal decreto ministeriale 15 maggio 1946, che regola i Comitati provinciali post-bellici.

Articolo 3. — L'articolo 3 corrisponde all'articolo 4 della citata legge 13 aprile 1953, n. 337, riguardante l'Unione nazionale mutilati per servizio.

Articolo 4. — L'articolo 4 assicura all'Associazione la facoltà di essere rappresentata e difesa dalla Avvocatura dello Stato nelle procedure giudiziarie, arbitrali e amministrative, in analogia a quanto le leggi già hanno concesso alle similari Associazioni o Unioni nazionali mutilati e invalidi di guerra — combattenti e reduci — mutilati per servizio ed altro.

Articolo 5. — L'articolo 5 prevede i mezzi per assicurare il funzionamento dell'Associazione.

La lettera a) riguarda le quote dei soci, le oblazioni, il ricavo di eventuali iniziative che costituiscono i proventi propri dell'Ente.

La lettera b) prevede una sovvenzione annua da stabilirsi anno per anno a carico dello Stato e da iscriversi nella rubrica « Presidenza del Consiglio dei ministri » del bilancio del Tesoro. A tale proposito si rileva che per le tre Associazioni di cui alla legge n. 850 del 1923 (Associazione mutilati — combattenti e reduci — famiglie Caduti in guerra), è già scritto nel bilancio del Tesoro apposito capitolo per il loro finanziamento annuale. In detta legge n. 850 l'Associazione nazionale vittime civili di guerra non è iscritta, in quanto all'epoca in cui la legge fu emessa non esisteva l'Associazione e non si era ancora profilato il problema delle vittime fatte dalla guerra tra la popolazione civile.

La lettera c) dell'articolo 5 stabilisce un contributo finanziario continuativo di lire 50 mensili a favore dell'Associazione, da destinare al funzionamento dei propri uffici di assistenza, e a carico dei mutilati e invalidi civili per fatti di guerra che fruiscono di pensioni di guerra o di assegno privilegiato temporaneo; ciò in misura analoga a quella concessa per legge a vantaggio dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra e più recentemente della Unione nazionale mutilati per servizio.

Qualora non si ritenga di accordare all'Associazione il contributo continuativo anche sulle pensioni indirette dei congiunti dei Caduti civili (data la modestia delle pensioni indirette) la Associazione fa riserva di chiedere analogo provvedimento legislativo nei riguardi dei congiunti dei Caduti civili, nel caso in cui all'Associazione nazionale famiglie Caduti in guerra venga accordato il diritto ad un contributo finanziario continuativo sulle pensioni dei congiunti dei militari Caduti in guerra da tale Ente rappresentati.

Articolo 6. — L'articolo 6 regola la esazione del contributo continuativo di cui alla lettera c) dell'articolo 5 con le medesime modalità previste dalle leggi per le Associazioni similari, che godono di detto beneficio.

Non riterremo che possano essere fatte obiezioni al presente disegno di legge che tende a lenire, per quanto ancora possibile, la sofferenza del passato dopoguerra.

Da alcuno è stato obiettato che questa Associazione potrebbe fondersi con le Associazioni mutilati e famiglie Caduti in guerra. Ma bisogna pensare che si tratta di 290.000 famiglie di vittime civili di guerra, che hanno ben diritto a necessità di propri diretti rappresentanti e di avere un proprio organo di tutela e di difesa.

La stessa Associazione mutilati di difesa non ha mai riconosciuto come suoi soci nemmeno i mutilati con pensione, tabella D, cioè non combattenti.

Altra obiezione che potrebbe essere fatta è che la richiesta della ritenuta sulle pensioni non sarebbe legale. Ma tale ritenuta già concessa ai mutilati di guerra è stata proprio recentemente accordata all'Unione mutilati per servizio ed ancora l'ultimissima legge sui danni di guerra prevede una ritenuta dello 0,50 per cento sul risarcimento a favore delle Associazioni danneggiate.

Riteniamo, quindi, che il presente disegno di legge avrà favorevole accoglienza per parte del Senato, perchè con esso viene soltanto richiesto che all'Associazione vittime civili di guerra vengano riconosciuti quei diritti, già giustamente acquisiti da altra categoria di cittadini che furono vittime della guerra, ciò che non significa altro che un atto di giustizia sociale, anche se tardiva.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'Associazione nazionale vittime civili di guerra, eretta in Ente morale con decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 gennaio 1947, n. 472, è riconosciuta la rappresentanza e la tutela degli interessi morali e materiali dei mutilati ed invalidi civili e delle famiglie dei Caduti civili per fatti di guerra presso le pubbliche Amministrazioni e presso tutti gli Enti ed Istituti che hanno per scopo l'assistenza, la rieducazione ed il lavoro dei minorati civili per causa di guerra e dei congiunti civili Caduti per fatti di guerra.

Art. 2.

La Associazione nazionale vittime civili di guerra collabora con le competenti Amministrazioni dello Stato, nello studio dei problemi e delle provvidenze che riguardano i minorati civili per fatti di guerra e le famiglie dei Caduti civili per fatti di guerra.

Ad essa spetta la designazione dei rappresentanti nelle Amministrazioni degli Istituti che abbiano per fine l'assistenza, la rieducazione e la istruzione dei minorati civili per fatti di guerra e dei congiunti dei Caduti civili per fatti di guerra e in tutti gli altri casi in cui le norme statutarie di Enti ed Istituti prevedano una rappresentanza di dette categorie di assistibili nella propria Amministrazione.

Art. 3.

Sono estese all'Associazione nazionale vittime civili di guerra tutte le disposizioni di favore, generali o speciali, vigenti per le Istituzioni di assistenza e di beneficenza.

Agli effetti fiscali l'Associazione è equiparata alle Amministrazioni dello Stato. In particolare gli immobili adibiti a sede dell'Associazione sono esenti da imposte dirette, tasse e contributi di qualsiasi natura sui terreni e

sui fabbricati ed alle relative sovrainposte di ricchezza mobile, nonchè dall'imposta comunale sull'industria, con relativa addizionale provinciale e dalla imposta a favore delle Camere di commercio, industria e agricoltura, normalmente commisurate sullo stesso imponibile.

Sono altresì esenti dall'imposta di consumo i mobili, il gas, la luce, l'energia elettrica e tutti gli altri generi compresi i materiali occorrenti per la costruzione, l'adattamento, il corredo e il funzionamento degli Istituti dell'Associazione, compresi i locali di direzione, amministrazione, contabilità e simili, ovunque situati, nonchè per qualsiasi forma di attività diretta al conseguimento degli scopi dell'Ente.

L'imposta sul valore globale dei trasferimenti a titolo gratuito è dovuta all'Associazione nella misura della metà del tributo ordinario.

Art. 4.

L'Avvocatura dello Stato può assumere, se richiesta, la rappresentanza e la difesa della Associazione in tutti i giudizi attivi e passivi avanti l'Autorità giudiziaria, i Collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative speciali.

Art. 5.

Il finanziamento dell'Associazione è assicurato a mezzo:

a) delle quote associative annuali dovute dai soci e dagli altri proventi propri previsti dallo statuto sociale, articolo 31;

b) da una sovvenzione annua da stabilirsi anno per anno a carico dello Stato e da iscriversi nella rubrica « Presidenza del Consiglio dei ministri » del bilancio del Tesoro;

c) da un contributo finanziario continuativo di lire 50 mensili, da destinarsi al funzionamento degli uffici di assistenza dell'Associazione, che la Associazione ha facoltà di imporre dal 1° del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ai mutilati ed invalidi per fatti di guerra ed ai con-

giunti dei Caduti civili per fatti di guerra residenti nel territorio della Repubblica, i quali fruiscano di pensione di guerra o di assegno privilegiato rinnovabile.

Art. 6.

La riscossione del contributo, di cui al precedente articolo 5, lettera c), è effettuata mediante ritenuta diretta sui singoli pagamenti mensili, dagli Uffici provinciali del Tesoro presso le Intendenze di finanza per i titolari

di pensioni di guerra o di assegni privilegiati di guerra.

Le somme ritenute sono versate, entro il mese successivo a quello in cui si fa luogo alla ritenuta, accreditandone l'importo in apposito conto corrente postale intestato alla Presidenza nazionale dell'Associazione.

Spetta alla Presidenza nazionale medesima di ripartirne il rispettivo importo fra i dipendenti Uffici di assistenza, in rispondenza, di regola, all'importo delle somme ritenute nelle rispettive circoscrizioni.